



*Ministero*  
*dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

**COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE  
AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**VENTITREESIMA RIUNIONE – 13 DICEMBRE 2018 – RISPOSTE AI QUESITI**

**N. 76**

**D. ---. (23<sup>a</sup> RIUNIONE – 13/12/2018) (COLLEGAMENTO TRAMITE PERSONE FISICHE)**

**R.** *Sono stati posti alla Commissione nel corso del tempo una serie di quesiti sulle modalità per valutare le relazioni di associazione e collegamento che avvengono attraverso persone fisiche. Da ultimo, si chiede: a) se, nel caso di due società partecipate rispettivamente al 100% da due persone fisiche tra cui intercorre un rapporto di parentela, il rapporto di parentela costituisca un elemento che impone di presumere un rapporto di collegamento tra le due società; b) se la mancanza di una partecipazione societaria della medesima persona fisica in ognuna delle imprese considerate, consenta di escludere un rapporto di collegamento tra esse; c) se un rapporto di parentela tra più soggetti partecipanti in un'impresa comporta un rapporto di collegamento quando alcuni di essi controllano un'altra impresa.*

*Appare opportuno sintetizzare gli elementi da considerare nel valutare le relazioni di associazione e collegamento attraverso persone fisiche anche alla luce della recente giurisprudenza comunitaria.*

*La Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese prevede, all'art. 3, paragrafo 3, che "le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino la loro attività o una parte della loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui". La definizione dei mercati dovrebbe essere individuata in base alla nozione di mercati ai fini del diritto della concorrenza (considerando 12 della Raccomandazione).*

*Il decreto ministeriale 18 aprile 2005, al fine di agevolare la valutazione di tali situazioni, aveva indicato che: a) si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione; b) la valutazione del collegamento passa dalla verifica di una serie di condizioni. La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale. Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del*



*fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.*

*Queste indicazioni del decreto ministeriale, che erano meramente esemplificative, devono attualmente essere lette alla luce della recente giurisprudenza comunitaria in materia.*

*In particolare, la Corte di Giustizia, nella sentenza 27 febbraio 2014, si è espressa sulla corretta interpretazione delle relazioni di collegamento tra imprese attraverso persone fisiche con particolare riferimento alla condizione dell'agire di concerto. La sentenza, partendo dalla considerazione per cui la definizione di PMI mira a valutare la realtà economica dell'impresa, escludendo da tale ambito i gruppi il cui potere supera quello di una PMI, arriva ad affermare che possono essere considerate «collegate» quelle imprese per le quali l'analisi delle reciproche relazioni giuridiche ed economiche riveli che costituiscono, tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, un'entità economica unica, anche qualora non intrattengano formalmente nessuna delle relazioni elencate all'art. 3, paragrafo 3, primo comma, della Raccomandazione 6 maggio 2003. Sono ritenute agire di concerto le persone fisiche che si coordinano per esercitare sulle decisioni commerciali delle imprese interessate un'influenza che esclude che queste ultime possano essere considerate economicamente indipendenti l'una dall'altra. La realizzazione di questa condizione dipende dalle circostanze di specie, senza essere necessariamente subordinata alla sussistenza di rapporti contrattuali tra tali persone e neppure alla constatazione dell'intento, da parte loro, di aggirare la definizione di microimprese, piccole e medie imprese.*

*Premesso che la relazione tra imprese che si realizza attraverso persone fisiche rilevante ai fini della disciplina in esame è solo quella di collegamento e non quella di associazione, sulla base di questa giurisprudenza si possono effettuare le seguenti considerazioni.*

*La valutazione della relazione di collegamento tra imprese attraverso persone fisiche non può basarsi su elementi formali, ma deve discendere dall'analisi concreta e complessiva delle reciproche relazioni tra imprese che attestino l'esistenza di un'entità economica unica.*

*Non rileva la sussistenza o meno delle relazioni indicate dall'art. 3, paragrafo 3, della Raccomandazione.*

*Il rapporto di parentela è un elemento da considerare significativo, ma non di per sé sufficiente a ritenere sussistente una situazione di collegamento tra imprese.*

*La mancanza di partecipazioni reciproche così come il possesso di partecipazioni di minoranza in presenza di rapporti di parentela non escludono la possibilità di un rapporto di collegamento tra imprese.*

*In conclusione, si deve valutare in modo complessivo non solo l'entità della partecipazione societaria dei vari soggetti, ma anche, a titolo d'esempio, i loro rapporti personali, i loro rapporti economici, chi ricopre la carica di amministratore nelle imprese, quali sono i rapporti economici tra le imprese, come esse operano sul mercato ecc..*

## **N. 77**

**D.** L'impresa di cui si vuole determinare la dimensione è partecipata da un'ARCIDIOCESI per il 47,52% e da una DIOCESI per il 39,6%. Nel richiedere l'accesso all'agevolazione l'impresa si è dichiarata autonoma e non ha fornito nell'ambito della documentazione istruttoria prevista il prospetto dimensionale. Al fine di procedere con l'iter istruttorio abbiamo la necessità di comprendere se e in che maniera tali partecipazioni rilevano per il calcolo della dimensione dell'impresa istante. **(INVITALIA – 23<sup>a</sup> RIUNIONE – 13/12/2018) (IMPRESA PARTECIPATA DA ENTI ECCLESIASTICI)**



**R.** *Il diritto tributario qualifica gli enti ecclesiastici come enti non commerciali (ai sensi del d.lgs. n. 460/1997) per presunzione di legge, in quanto l'oggetto principale o esclusivo della loro attività è di tipo religioso e di culto e non di tipo commerciale. Pertanto, le relazioni di associazione con tali enti non rilevano per il calcolo della dimensione dell'impresa istante. Tuttavia, questa tipologia di enti può essere assimilata alla fattispecie del gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto prevista dalla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 (cfr. parere n. 29, 5<sup>a</sup> riunione, di questa Commissione) e quindi le relative partecipazioni potrebbero assumere rilievo nel caso in cui tali enti detengano partecipazioni in altre imprese. In tale ipotesi, infatti, si configurerebbe una relazione di collegamento tra le diverse imprese partecipate dall'ente ecclesiastico.*